



Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.

**MODELLO ORGANIZZATIVO
PARTE GENERALE**

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

INDICE

Parti Speciali e Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio	4
1.1 Il Decreto 231 e i presupposti della responsabilità	5
1.2 Soggetti autori del reato	5
1.3 La condizione esimente	5
1.4 Le sanzioni	6
1.5 I reati	6
2. L'AZIENDA	11
2.1 Attività	11
2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità	13
2.3 Partecipazioni societarie	13
2.4 La governance	13
2.5 I processi	13
2.6 Le attestazioni	14
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	14
3.1 Il Codice Etico	15
3.2 Il Modello Organizzativo	15
4. MAPPATURA DEL RISCHIO	16
4.1 Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio	17
5. PROCEDURE E REGOLE DI PREVENZIONE	18
6. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	18
7. PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI	19
8. ORGANISMO DI VIGILANZA	21
8.1 Il disposto normativo	21
8.2 I requisiti	22
8.3 Nomina e attività	22
9. FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
10. SISTEMA DISCIPLINARE	23
10.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	24
10.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	24
10.3 Misure nei confronti dell'amministratore	24

10.4	Misure nei confronti dei sindaci	24
10.5	Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori	24
11.	PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	30
12.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI	31

GRIGLIA DELLE MODIFICHE

[illegible]

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ

1.1 Il Decreto 231 e i presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito denominato "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Con il Decreto è stato dunque introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici (salvo alcune specifiche eccezioni) nel caso di compimento, nell'interesse o vantaggio degli stessi, di alcuni reati.

1.2 Soggetti autori del reato

I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso. Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.3 La condizione esimente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma di esonero da detta responsabilità qualora:

- L'ente giuridico abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV);
- Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro il modello di organizzazione e gestione deve prevedere, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- conseguenti;

- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

1.4 Le sanzioni

La responsabilità dell'ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione e revoca di licenze e concessioni; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione o revoca di finanziamenti e contributi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

1.5 I reati

Di seguito l'elenco dei gruppi di reati considerati a partire dalla prima pubblicazione del Decreto e il riferimento agli articoli dello stesso.

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
Art. 24	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Malversazione (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).</i>
Art. 24-bis	DELITTI INFORMATICI <i>Falso (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione di codici d'accesso (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi atti a danneggiare un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e</i>

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<i>programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i>
Art. 24-ter	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina (art. 630 c.p.), produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)</i>
Art. 25	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</i>
Art. 25-bis	FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Articolo 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 c.p.)</i>
Art. 25-bis1	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO <i>turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater c.p.)</i>
Art. 25-ter	REATI SOCIETARI <i>false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</i>
Art. 25-quater	REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti (art. 302 c.p.).</i>
Art. 25-quater1	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).</i>

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
Art. 25-quinquies	REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).</i>
Art. 25-sexies	ABUSI DI MERCATO <i>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58).</i>
Art. 25-septies	VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.</i>
Art. 25-octies	RICETTAZIONE E RICICLAGGIO <i>Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio nonché Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).</i>
Art. 25-novies	<i>Protezione del diritto d'autore (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies)</i>
Art. 25-decies	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</i>
Art. 25-undecies	REATI AMBIENTALI – <i>In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale: Inquinamento ambientale (art. 452-bis), Disastro ambientale (art. 452-quater), anche ove commessi con colpa (art. 452-quinquies) e per i delitti associativi aggravati (art. 452-octies). Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).</i> <u><i>D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152 Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", pubblicato nella GU n. 296 del 20-12-2010 e successive ulteriori modificazioni.</i></u> <u><i>Articolo 137</i></u> <i>c.2 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (per scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto).</i> <i>c.3 - Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.</i> <i>c.5 - Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. Chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.</i> <i>c.11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) e 104 (scarichi in acque superficiali).</i> <i>c.13 - Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi</i>

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<i>rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i> <u>Articolo 256</u> <i>c. 1 lett a) e b) - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (non pericolosi o pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216</i> <i>c. 6 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)</i> <i>c. 3 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; Realizzazione o gestione di una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</i> <i>c.5 – Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 187.</i> <u>Articolo 257</u> <i>c. 1 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.</i> <i>c.2 - Inquinamento del suolo (con sostanze pericolose), del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</i> <u>Articolo 258</u> <i>c. 4 – Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; utilizzo di un certificato falso durante il trasporto</i> <u>Articolo 259</u> <i>c. 1 – Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.</i>
	- D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152 <u>Articolo 260</u> <i>c.1 - Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.</i> <i>c.2 - Idem per rifiuti ad alta radioattività</i> <u>Articolo 260 - bis</u> <i>c. 6 - Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</i> <i>c. 7 - Trasporto di rifiuti pericolosi; durante il trasporto fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</i> <i>c. 8 - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti (pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.</i> <u>Articolo 279</u> <i>c.2 - Nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa</i> <u>Legge 7 febbraio 1992 – Nr. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</u> <u>Articolo 1 e 2</u> <i>Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A e nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.</i> <u>Articolo 3-bis</u> Fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. <u>Articolo 6</u> Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. <u>Legge n° 549 del 28/12/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.</u> <u>Articolo 3</u> Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono <u>Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</u> <u>Articoli 8 e 9</u> Versamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze, con danni per acque o animali, con comportamento doloso o colposo.
Art. 25 duodecies	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Art. 22, c. 12bis
Articolo 25-terdecies	(Razzismo e xenofobia) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Articolo 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)
Articolo 25-quinquiesdecies	(Reati tributari) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-<i>bis</i>, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-<i>bis</i> e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 25-sexiesdecies	(<i>Contrabbando</i>) 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Inoltre in base alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" i seguenti reati, sempre che rientrino nella definizione dell'art. 3, possono essere definiti "reati transnazionali": associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 23/01/73 n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309), disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).

2. L'AZIENDA

2.1 Attività

L'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Magenta è stata fondata nel 1975 ed ha avviato la propria attività dal 1 Gennaio 1976; nel 1996 si è trasformata in Azienda Speciale ai sensi della Legge 142/90.

Nel gennaio 2000 l'Azienda Speciale Multiservizi, si è costituita in consorzio di Comuni che è subentrato in tutto e per tutto all'azienda speciale, con la partecipazione dei Comuni di Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Ossona, Robecco Sul Naviglio e Santo Stefano Ticino. Il tipo di gestione scelto, Consorzio Azienda Speciale, è quello citato dall'art. 25 della legge 8/6/90 n. 142. Nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002 sono subentrati altri Comuni soci e sono stati affidati ad ASM altri servizi; ad oggi i Comuni soci ed i servizi affidati sono i seguenti:

Servizio calore

- Bernate Ticino
- Boffalora s/Ticino
- Corbetta
- Cuggiono

- Magenta
- Marcallo c/Casone
- Mesero
- Ossona
- Robecco s/Naviglio

Servizio global service

- Magenta (gestione dei parcheggi a pagamento)
- Boffalora (global service e cimitero)
- Bernate (global service e cassette dell'acqua)

Servizio igiene ambientale, verde pubblico e servizio neve ed antigelo

- S. Stefano Ticino (igiene ambientale)
- Robecco sul Naviglio (igiene ambientale)
- Magenta (verde pubblico)
- Boffalora (verde pubblico)
- Bernate Ticino (verde pubblico)
- Cuggiono (sgombero neve)

Il 2003 è l'anno di altri cambiamenti, infatti dal 1° gennaio (precisamente dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2002) l'Azienda da consorzio di Comuni è stata trasformata in srl, società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Soci della nuova società sono i nove Comuni già prima consorziati. Tali Comuni partecipano alla Società con quote differenziate stabilite in base al numero dei servizi di cui usufruiscono e rispetto al valore economico del patrimonio che portano alla Società stessa.

In data 20 dicembre 2006, con effetto dal 01.01.2007, il ramo di distribuzione gas è stato conferito in Aemme Linea Distribuzione, società costituita da AMGA Legnano, AMAGA Abbiategrasso e ASM Magenta per svolgere l'attività di distribuzione del gas.

Con atto del 28.01.2010 ed effetto dal 01.03.2010 è stato conferito il ramo di azienda afferente il servizio di igiene urbana in AEMME LINEA AMBIENTE srl, società costituita da AMGA Legnano ed ASM Magenta per svolgere le attività raccolta rifiuti, spazzamento strade, neve ed antigelo.

Con atto del 27.10.2011 ed effetto 01.11.2011 è stato ceduto il ramo acquedotto ad AMIACQUE, per quanto riguarda l'erogazione, ed a CAP HOLDING per quanto riguarda la gestione.

ASM oggi è una realtà aziendale impegnata nella gestione degli impianti termici, oltre ad altri servizi per la collettività, operando nel rispetto dei vincoli di sicurezza, continuità ed economicità del servizio con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. L'Azienda sfruttando nuovi mezzi e tecnologie, garantisce servizi sempre più adeguati alle esigenze dei cittadini.

2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità

Le deleghe e poteri sono definiti nei seguenti documenti:

- Statuto;
- verbali dell'organo amministrativo;
- informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Milano;
- organigramma;
- mansionario.

2.3 Partecipazioni societarie

Le quote di partecipazione in AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl (ALD) sono le seguenti::

- Amga Legnano SpA 75,50%
- Amaga Abbiategrasso SpA 9,22%
- ASM Magenta srl 15,28%

Le quote di partecipazione in AEMME LINEA AMBIENTE (ALA) sono le seguenti:

- AMGA Legnano SpA, con una quota di € 1.512.000,00 pari al 72 % del capitale sociale;
- ASM Srl, con una quota di € 378.000,00 pari al 18 % del capitale sociale;
- AMSC SpA, con una quota di € 210.000,00 pari al 10 % del capitale sociale.

Non sono rilevate partecipazioni con quota di controllo.

I rapporti tra le società, nel caso di inferenza sui reciproci processi aziendali, sono regolamentate da contratti intercompany che riportano anche le regole utilizzate per la gestione dei flussi finanziari; i contratti intercompany, siglati dai delegati, sono inviati per conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

2.4 La governance

Asm Srl è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a cinque.

La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo i poteri assegnati con verbale dell'organo amministrativo e al Vice Presidente.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e ad esso sono attribuite dal Consiglio stesso apposite deleghe e poteri. I restanti consiglieri sono provvisti di deleghe limitatamente alla figura di un Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 4 dello Statuto.

Del sistema di deleghe è messo a conoscenza l'Organismo di Vigilanza.

Al Collegio Sindacale spetta, secondo bilancio il controllo contabile, mentre ad una società di revisione è assegnata la revisione volontaria dei conti.

2.5 I processi

Le attività aziendali si sviluppano secondo i processi di seguito mappati e considerati nella valutazione del rischio 231:

- gestione verde;
- gestione calore;

- global services;
- gestione igiene ambientale;
- approvvigionamento;
- gestione clienti;
- gestione risorse (comprese le risorse finanziarie e economiche);
- riesame analisi e miglioramento.

2.6 Le attestazioni

Dall'anno 2000 il sistema di gestione per la qualità di ASM Srl è certificato secondo i requisiti dello standard ISO 9001. Nel corso degli anni ASM srl ha ampliato il campo di applicazione del sistema qualità. Dopo l'ultimo audit il Sistema di Gestione per la qualità è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti prodotti/servizi:

“Raccolta e trasporto di rifiuti urbani urbani, spazzamento stradale, gestione delle piattaforme di raccolta differenziata dei rifiuti; progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti termici; manutenzione impianti di condizionamento, realizzazione e gestione casette di distribuzione dell'acqua potabile, pulizia stabili, gestione e manutenzione verde e gestione servizi cimiteriali”

A seguito dell'emissione delle nuove normative UNI EN ISO 9001:2015 le aziende devono adeguare il proprio sistema entro il mese di settembre 2018. Oltre tale data le certificazioni riferite alla vecchia edizione verranno revocate. ASM srl ha intenzione di adeguare il proprio modello in occasione del prossimo audit di mantenimento (gennaio 2017) ed, al contempo, di rivedere la struttura del corpo documentale a seguito dell'inserimento all'interno della struttura organizzativa di ASM di una “divisione” che seguirà il settore Igiene Urbana per conto di ASM.

Inoltre, dal mese di ottobre 2017 ASM srl è certificata secondo la norma UNI CEI 11352. Tale norma definisce i requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCO).

Sarà comunque opportuno inserire in azienda una certificazione ambientale ad hoc (minimo ISO14001) a seguito della significatività che l'attività ambientale ha assunto.

ASM sta adeguando la propria organizzazione all'estensione dei servizi affidati nell'ottica di un costante aggiornamento delle proprie strutture allo sviluppo delle attività aziendali. Al fine di ottimizzare le capacità gestionali e preventive dei rischi connessi allo svolgimento di attività ambientali esposte, come quelle qui descritte, ASM predispone un sistema di gestione integrato di qualità ambientale

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'attività aziendale si è da sempre ispirata ai principi di legalità, onestà, correttezza e trasparenza; in modo coerente si è deciso di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 (di seguito Decreto) e volto a determinare le regole operative efficaci nel prevenire la commissione dei reati contemplati del Decreto stesso.

Nel redigere e sviluppare la documentazione che costituisce la struttura portante di tale modello è stata considerata la specificità in relazione ai processi aziendali e la modalità di divulgazione mediante strumenti che favoriscano la conoscenza ed applicazione verso i destinatari. Il modello di organizzazione e gestione è strutturato nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Modello Organizzativo;
- Procedure.

3.1 Il Codice Etico

Il Codice Etico è un documento rivolto alla promozione di una condotta allineata all'insieme dei valori e delle regole cui l'azienda intende far costante riferimento nell'esercizio delle attività. Tutti i destinatari ed in particolare i dipendenti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni del Codice che richiama modalità comportamentali da tenere in riferimento ad alcune misure di prevenzione dei reati 231, quali:

- Rispetto della legge
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Corretta gestione dei rapporti con i clienti e fornitori
- Gestione corretta dei dati e delle informazioni
- Rispetto della persona e corretta selezione del personale
- Corretta gestione della contabilità e delle risorse finanziarie
- Gestione del conflitto di interesse
- Gestione dei reati informatici
- Gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro
- Rapporti con gli azionisti

Il Codice è emesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso aggiornato almeno in occasione di:

- mutamenti dell'organizzazione e dei processi;
- modifiche nella normativa di riferimento;
- notizie o avvisi di reato 231 nei processi aziendali o di mancato rispetto dei contenuti del documento.

3.2 Il Modello Organizzativo

Il documento Modello Organizzativo tratta i seguenti argomenti:

- descrizione del Decreto Legislativo 231 e dei suoi principi di funzionamento;
- individuazione delle attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- valutazione del rischio di compimento dei reati in ASM;
- previsione diretta o rimando alle regole dirette a programmare l'attuazione delle decisioni, a stabilire i momenti, le responsabilità e le modalità per i controlli;
- descrizione delle modalità di formazione ed informazione per il personale coinvolto;
- descrizione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Il documento Modello Organizzativo è emesso e approvato dal Consiglio d'Amministrazione e dallo stesso aggiornato almeno in occasione di:

- mutamenti dell'organizzazione e dei processi;
- modifiche nella normativa di riferimento;
- notizie o avvisi di reato 231 nei processi aziendali o di mancato rispetto dei contenuti del documento.

I “destinatari” del Modello Organizzativo sono gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti; possono essere considerati “destinatari” anche fornitori, collaboratori e consulenti (nell’ambito del progetto in cui sono coinvolti e nel rispetto della loro autonomia professionale) nel caso le loro attività siano comprese nei processi considerati “sensibili” al compimento dei reati 231.

ASM Srl promuove la conoscenza del Modello e delle relative procedure e loro aggiornamenti tra tutti i destinatari, in particolare verso i dipendenti, che sono, pertanto, tenuti ad conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire alla sua attuazione.

Il Modello Organizzativo è costituito:

- da una “parte generale” con informazioni riferite all’azienda, alla valutazione dei rischi, all’organismo di vigilanza ed alla definizione dei flussi informativi, alla gestione delle risorse economiche e finanziarie al sistema sanzionatorio e alle ulteriori misure generali di tutela;
- da singole “parti speciali” predisposte per approfondimenti su specifiche tipologie di reato contemplate nel Decreto, il cui compimento è stato valutato come “rilevante” nell’ambito della valutazione del rischio.

Il Modello può fare riferimento e/o rimandare ad ulteriori documenti (le procedure), che dettagliano ulteriormente le modalità per l’attuazione delle decisioni e per l’applicazione delle misure di prevenzione.

4. MAPPATURA DEL RISCHIO

La mappatura del rischio è stata effettuata secondo le seguenti fasi:

- Identificazione ed elencazione dei processi aziendali e analisi delle attività che in essi si sviluppano;
- correlazione dei processi ai reati e conseguente esclusione dei reati immediatamente identificati come non applicabili o come irrilevanti in quanto non si configura interesse o vantaggio per ASM Srl;
- identificazione delle potenziali modalità attuative dei reati;
- classificazione mediante assegnazione di un indice di rischio; la classificazione viene effettuata considerando la probabilità che un determinato reato sia posto in essere nell’ambito di un processo tenendo conto della struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico e delle aree geografiche in cui l’azienda opera, delle specifiche attività identificate nell’ambito dei processi, della storia dei reati, dell’analisi dei singoli reati che si possono collegare a questi elementi ed infine dei controlli preventivi in atto;
- definizione delle misure di contenimento del rischio da attuare, con le relative responsabilità e tempistiche per l’attuazione; per tali misure la regola che si è adottata è la seguente
 - indice di rischio basso: almeno richiamo all’interno del codice etico
 - indice di rischio medio: le misure devono essere messe in atto in un periodo da determinarsi
 - indice di rischio elevato: le misure devono essere messe in atto in un periodo al massimo di 6 mesi dalla data di valutazione
- Le misure di prevenzione hanno l’obiettivo di ricondurre il rischio ad un livello considerato “accettabile”; questa definizione è strettamente legata al concetto di “elusione fraudolenta del modello” intesa come condotta di chi si sottrae con artifici e raggiri all’applicazione delle regole previste; in sintesi, dunque, il “rischio accettabile” si ridurrà a quel rischio che “residua” a seguito della corretta definizione ed applicazione delle procedure, regole e principi previsti dal sistema di controllo aziendale ed a seguito di un controllo diligente ed efficace da parte dell’ente (per mezzo dell’Organismo di Vigilanza).

Nell'ambito della valutazione è stata analizzata la storia societaria ed i procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire condanne verso gli amministratori e dirigenti o verso l'ente stesso per i reati richiamati dal Decreto.

I risultati della valutazione sono riportati nel documento "Valutazione dei rischi", che è allegato al presente Modello e che individua i processi "sensibili".

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante intervista al personale in grado di fornire le informazioni necessarie all'identificazione del rischio, verificando le risposte ottenute con i responsabili di funzione.

L'assegnazione dell'indice di rischio è stata condivisa con la Direzione Generale.

La mappatura dei rischi viene intesa come processo "dinamico" svolto con periodicità adeguata e da reiterare in caso di aggiornamento dei processi o della normativa di riferimento a cura dell'organo amministrativo, con l'eventuale supporto dell'organismo di vigilanza.

Sulla base di quanto sopra riportato le aree sensibili identificate dal Modello (per le quali sono state predisposte le parti speciali) riguardano:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i reati societari;
- i reati riferiti alla gestione della sicurezza sul lavoro.
- I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
- i reati ambientali
- i reati tributari

4.1 Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio

Poiché è inteso che ASM Srl non processa certo attività ovvero segmenti di attività di per sé illeciti e fino ad ora la storia dei reati è limitata a casistiche poco rilevanti, il rischio di commissione di reati, da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) del Decreto, risiede essenzialmente nell'eventualità che si verifichino circostanze di fatto, tali da costituire -non già la causa- bensì l'occasione per commettere uno o più reati, oppure, per ragioni legate all'operatività gestionale dell'impresa, il personale di ASM si trovi a processare delle attività assolutamente lecite, le quali potrebbero -tuttavia- essere distorte per il raggiungimento di finalità illecite penalmente rilevanti; dunque, in questo caso, il rischio risiederà nella possibilità che i soggetti - di cui all'art.5 lett. a) e b) del Decreto - possano approfittare di tali processi snaturandoli e/o forzandoli per il conseguimento di un fine illecito alla stregua di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ciò detto, analizzati e valutati i processi aziendali svolti da ASM Srl in linea con il perseguimento del proprio oggetto sociale e, visti gli assetti organizzativi adottati, si può ritenere che per le seguenti fattispecie di reato di cui al Decreto, **non** si evidenzino un apprezzabile indice di rischio con conseguente loro **esclusione** dal presente Modello Organizzativo:

fattispecie richiamate dall'art. 24-bis D.Lgs n.231/01 – delitti informatici

- ✓ *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 24-ter D.Lgs n.231/01 – delitti di Criminalità Organizzata

- ✓ *Tutti i reati ad eccezione dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 25-bis D.Lgs n.231/01 - falsità in monete e segni di riconoscimento

- ✓ *Tutti i reati ad eccezione "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (art. 457 c.p.) e "introduzione nello stato di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 25-bis1 D.Lgs n.231/01 – delitti contro l'industria e il commercio

- ✓ *Tutti i reati fattispecie richiamate dall'art. 25-ter D.Lgs n.231/01 – reati societari*

- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.)–aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

fattispecie richiamate dall'art. 25-quater D.Lgs n.231/01 – reati con finalità di terrorismo

- ✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. 25-quater¹ e 25-quinquies D. Lgs n.231/01 – delitti contro la personalità individuale

- ✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. 25-sexies D. Lgs n.231/01 – abusi di mercato

- ✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. 25-undecies D. Lgs n.231/01 – reati ambientali e tutela animali

Tutti i reati ad eccezione di "divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) e 104 (scarichi in acque superficiali)", "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio", "Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti", "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono", "Inquinamento ambientale" (art. 452-bis), "Disastro ambientale" (art. 452-quater), anche ove commessi con colpa (art. 452-quinquies), "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies c.p.).

Fattispecie richiamate dall'art. 25-terdecies D. Lgs n.231/01- (Razzismo e xenofobia)

Fattispecie richiamate dall'art. 25-quaterdecies D. Lgs n.231/01- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati . (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

Fattispecie richiamate dall'art. 25-sexiesdecies D. Lgs n.231/01- (Contrabbando)

Reati transnazionali

- ✓ *Tutti i reati ad eccezione della associazione per delinquere*

5. PROCEDURE E REGOLE DI PREVENZIONE

A seguito dei risultati della valutazione del rischio sono definire le regole per la prevenzione dei reati da attuarsi nell'ambito dei processi aziendali.

Le misure di prevenzione possono essere di tipo generale o applicabili a specifici processi, possono essere riportate nel presente documento (parte generale o parti speciali) o meglio dettagliate in procedure specificamente predisposte e richiamate nelle "parti speciali".

6. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le regole del modello di organizzazione e gestione riferite alla corretta gestione delle risorse economiche e finanziarie sono basate su:

- regolamentazione delle deleghe e dei poteri di spesa, che comprende anche l'operatività finanziaria;
- separazione dei compiti all'interno dei processi (segregation of duties);
- regolamentazione mediante procedure interne del ciclo attivo e passivo;
- regolamentazione della gestione amministrativa del personale e della gestione premi, benefits e incentivi;

- attivazione del flusso informativo verso l'organismo di vigilanza all'interno delle procedure aziendali;
- analisi periodica dei dati economici e degli eventuali scostamenti significativi.

7. PREVENZIONE DEI DELITTI INFORMATICI

I contenuti di questo paragrafo si riferiscono ai cosiddetti "delitti informatici" come di seguito elencati:

Falsità in documento informatico (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce la punibilità di tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche (quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere) che le falsità materiali (quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma – contraffazione - ovvero quando il documento è artefatto - quindi, alterato - per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione) sia in atti pubblici che in atti privati, anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche quando all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati, ad esempio limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni.

Il delitto potrebbe essere configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Pertanto sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche.

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra li comunichi senza autorizzazione a terzi e chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora fraudolentemente si intercettino comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero si impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Dal momento che ASM Srl non presta servizi di “certificazione o firma elettronica”, l'ipotesi di reato non risulta applicabile al contesto interno.

Alla luce della valutazione dei rischi e delle attività svolte all'interno di ASM Srl tutte le funzioni aziendali risultano coinvolte volontariamente o involontariamente nel compimento dei reati informatici e tutti i processi aziendali nei quali è previsto l'utilizzo di un elaboratore elettronico risultano a rischio; in particolare le attività che prevedono l'accesso alla rete internet o l'interfacciamento con portali della Pubblica Amministrazione.

Per la prevenzione di questo gruppo di reati si sono adottate le seguenti misure:

Il personale di ASM Srl è richiamato, mediante specifica indicazione all'interno del Codice Etico, al rispetto di una corretta condotta aziendale nei confronti di questa tipologia di reati.

E' stato redatto il Documento Programmatico per la Sicurezza (Decreto Legislativo sulla privacy) che definisce le misure di protezione attuate per le finalità di detta Norma. Tra le misure definite se ne individuano alcune che possono essere intese come misure di prevenzione anche per i delitti informatici:

- Gestione delle regole di backup
- Indicazioni agli incaricati per il trattamento dei dati
- Gestione delle password
- Nomina dell'amministratore di sistema (con gestione dei LOG)
- Gestione antivirus
- Dotazione di dispositivi antintrusione per i locali aziendali
- Idonea custodia e protezione della documentazione cartacea e dei dispositivi magnetici

Le ulteriori misure aggiuntive che si sono decise per il completamente delle azioni di prevenzione per questo gruppo di reati, sono elencate nel documento di valutazione del rischio e sono monitorate dall'Organismo di Vigilanza.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un “organismo dell’Ente”, unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all’Ente medesimo.

8.2 I requisiti

I membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV) di ASM Srl, composto da tre membri o organo monocratico, possono essere personale dipendente e/o professionisti esterni e vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza – l’organismo è posto in “staff” all’organo amministrativo a garanzia dell’autonomia da ogni forma d’interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque funzione aziendale.
- Professionalità – l’organismo ha al suo interno il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate.
- Continuità d’azione – all’organismo non sono assegnati compiti che, rendendolo partecipe dei processi aziendali, ne minerebbero l’autonomia di giudizio al momento delle verifiche.
- Onorabilità: i membri possiedono requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

8.3 Nomina e attività

L’Organismo di Vigilanza, composto da tre membri o organo monocratico, viene nominato, sulla base delle considerazioni sopra esposte, dal Consiglio di Amministrazione; all’atto della sua costituzione vengono definiti, in un apposito Regolamento, i criteri operativi per il suo funzionamento. I riferimenti dell’Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale. E’ responsabilità dell’Organismo di Vigilanza:

- vigilare sull’osservanza delle modello di organizzazione e gestione;
- verificare l’efficacia del modello di organizzazione e gestione (capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati);
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- aver cura dell’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione in relazione a significative violazioni che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati, mutamenti organizzativi interni o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili, revisione del corpo normativo;
- proporre adeguamenti al corpo documentale costituente il modello di organizzazione e gestione (tali modifiche rimangono a responsabilità del Consiglio di Amministrazione);
- effettuazione di verifiche periodiche di controllo sull’applicazione delle regole del modello di organizzazione e gestione.

L’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza è svolta e documentata nel pieno rispetto delle norme di privacy e riservatezza.

L’Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell’esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall’Organismo di Vigilanza.

I dipendenti di ASM Srl eventualmente nominati all’interno dell’organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l’organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica.

9. FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinchè OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

Nelle parti speciali del presente Modello Organizzativo e/o nelle Procedure cui esso fa riferimento e nel Regolamento ODV sono individuate le informazioni che devono essere oggetto di questo flusso informativo; tra queste:

- modifiche negli assetti societari, regole di governance e aree di business;
- sintesi degli argomenti discussi nelle riunioni dell'organo amministrativo;
- richiesta, concessione ed utilizzo di finanziamenti, in particolare se pubblici;
- assunzioni;
- partecipazioni a gare di appalto;
- ispezioni effettuate da parte di organismi di vigilanza e ad incontri con funzionari della PA.

Devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi a OdV:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti di ASM Srl in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità o criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del modello, e relativi esiti;
- notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- il sistema di deleghe e procure.

Sono stati attivati canali informativi dedicati per facilitare il flusso di comunicazione verso OdV.

Ciascun dipendente è tenuto a comunicare, in forma scritta o meno, con garanzia di piena riservatezza, ogni informazione relativa al mancato rispetto dei contenuti del corpo documentale costituente il modello di organizzazione e gestione; l'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da terzi.

A OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse e, in caso di mancato rispetto delle regole del modello di organizzazione e gestione, attivarsi secondo la propria autonomia e quanto previsto dal Regolamento nei confronti degli organismi aziendali.

Il flusso informativo verso OdV è strutturato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati raccolti.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

I destinatari del presente documento devono astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D. Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, devono rispettare le disposizioni del modello di organizzazione e gestione e di tutti i documenti che ad esso fanno riferimento.

Per garantire l'efficacia del modello di organizzazione e gestione (cfr. D. Lgs. 231 articolo 6 comma 2 lett. e) è stato predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle norme procedurali e comportamentali.

L'applicazione delle misure disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di comportamento autonomamente adottate da ASM Srl.

10.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel corpo documentale del modello di organizzazione e gestione sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari.

Le sanzioni applicabili, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per il settore gas acqua (Federutility); il dettaglio delle sanzioni correlate alle violazioni è riportato nel Codice Disciplinare di ASM Srl.

L'applicazione delle misure disciplinari è a carico del Direttore Generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per il licenziamento.

10.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di "dirigenti", vale quanto previsto dal "CCN per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi stipulato tra Confservizi e Feder Manager". Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

10.3 Misure nei confronti dell'amministratore

In caso di informazioni relative a mancato rispetto delle regole del modello di organizzazione e gestione da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà all'immediata comunicazione del fatto accaduto al Collegio Sindacale che, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'/degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;
- alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

10.4 Misure nei confronti dei sindaci

Qualora si rilevino responsabilità nei confronti dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle inadempienze rilevate.

10.5 Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con ASM Srl, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del modello di organizzazione e gestione potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.

A titolo esemplificativo ed orientativo si propone di seguito una elencazione delle possibili sanzioni in relazione alle fattispecie più significative:

Tipologie di condotta degli apicali	Possibili sanzioni
1. Inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell'Organo Dirigente (Amministratore Unico, membri del Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati, Consiglio di Gestione) nelle attività della funzione;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
2. Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
3. Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie reato presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
4. Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi
5. Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione nelle ipotesi più gravi Revoca se si realizza il reato presupposto
6. Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Revoca Sospensione nelle ipotesi particolarmente lievi

Tipologie di condotta degli apicali	Possibili sanzioni
7. Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'O.d.V., impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
8. Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione Revoca nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
9. Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;	Sospensione Revoca se la reiterazione continua dopo sospensione
10. Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono reiterate
11. Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'O.d.V. nelle attività di competenza di soggetti apicali;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte. La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni	

Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati	Possibili sanzioni da valutare in relazione ai Contratti Collettivi applicabili
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Trasferimento Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Trasferimento Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;	Rimprovero scritto Multa
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Trasferimento Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso Licenziamento senza preavviso
Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso Licenziamento senza preavviso Nei casi più lievi: Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Trasferimento

Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati	Possibili sanzioni da valutare in relazione ai Contratti Collettivi applicabili
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'O.d.V., impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Trasferimento Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Trasferimento Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso se reiterazione prosegue dopo precedente sanzione
Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;	Rimprovero scritto Multa
Omessa informativa all'O.d.V. ed alle funzioni nonché all'Organo Dirigente di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.	Rimprovero scritto Multa
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte. La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni. Il Trasferimento quale sanzione disciplinare potrà essere valutato ed applicato ove in concreto possa ostacolare la commissione di nuove violazioni analoghe a quelle commesse. Il Rimprovero dovrà essere necessariamente scritto, in modo tale da costituire un documento tracciabile a riprova dell'avvenuta applicazione del sistema disciplinare e per la valutazione dei precedenti a carico della persona.	

Tipologie di condotta dei soggetti esterni	Possibili sanzioni da prevedere anche in seno ai singoli contratti
Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal Modello 231 per l'attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale
Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate nel Modello per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi
Omissioni di comportamenti e procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'O.d.V., impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli o mancata trasmissione di informazioni richieste dall'OdV;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è reiterata

Tipologie di condotta dei soggetti esterni	Possibili sanzioni da prevedere anche in seno ai singoli contratti
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;	Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale
Omissa segnalazione della inosservanza ed irregolarità al Modello commesse nel rapporto in atto da qualsiasi soggetto;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
Omissa osservanza dell'obbligo di fornire informazioni all'O.d.V. su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio reato presupposto.	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte. La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.	

11. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, ASM Srl si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione delle regole previste dal modello di organizzazione e gestione a dipendenti e collaboratori di ASM Srl e per la loro formazione.

Piano di comunicazione e informazione verso personale interno:

- Comunicazione a tutti i dipendenti (compreso neo assunti) dell'avvenuta adozione del Modello ex D. Lgs. 231/2001 e contestuale consegna dei documenti di pertinenza in formato cartaceo, con dichiarazione di ricevuta e accettazione
- Approfondimenti informativi/formativi di carattere generali o specifici; le attività formative sono approvate all'interno del budget e regolamentate dalle procedure aziendali in essere, che specificano la programmazione delle attività formative, la registrazione e la valutazione dell'apprendimento.

Piano di comunicazione e informazione verso terzi

- Inserimento di una dichiarazione, nei contratti per i fornitori, consulenti, collaboratori operanti all'interno dei cosiddetti "processi sensibili", di conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni applicabili del modello 231 di ASM, con impegno al rispetto delle regole in esso contenute.

12. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì alle previsioni dello Statuto e alle delibere del Consiglio di Amministrazione; essi devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta e devono informare e formare i propri referenti in merito ai contenuti di competenza del modello di organizzazione e gestione, facendo particolarmente riferimento ai comportamenti da tenere previsti dalle regole procedurali.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di ASM Srl, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del modello di organizzazione e gestione.